

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2184/96 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 1996
relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto hanno convenuto, con un accordo in forma di lettere, che il dazio doganale da applicare all'importazione di riso (codice NC 1006) di origine e provenienza egiziana sarebbe calcolato a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore del dazio medesimo, e che la riduzione concessa non sarebbe più subordinata alla riscossione, da parte dell'Egitto, di una tassa all'esportazione sul prodotto;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio doganale da applicare all'importazione nella Comunità di riso (codice NC 1006) di origine e prove-

nienza egiziana è calcolato, limitatamente ad un volume annuo di 32 000 tonnellate, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e quindi ridotto di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le eventuali misure di sorveglianza, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1250/77 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18).

⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.